

autocaravan siano scaricate ecologicamente negli impianti igienico-sanitari e lo stesso Codice prescrive che tali infrastrutture siano presenti nei campeggi e/o aree di servizio e/o attrezzate, utilizzabili a pagamento anche a chi non fruisce della accoglienza per la notte e/o per il parcheggio. Osservazioni comprese nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII*;

- **CONSOLIDATO CHE la circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan è regolamentata dal Codice della Strada, quindi, un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile.** Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero dei Trasporti, non si può escludere la circolazione la "autocaravan" (*autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada*) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli. Se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un'ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio. **Vale l'occasione per ricordare che la maggiore fruizione degli stalli di sosta dipende dal tempo di sosta ammessa all'interno degli stessi tre aspetti essenziali inerenti i parcheggi e non dalla tipologia dei veicoli che lo possono fruire.** Per quanto detto, è illegittimo il riservare un parcheggio alle sole autovetture. Particolarmente illegittimo è il riservare alle sole autovetture degli stalli di sosta lungo la strada perché attiva una violazione di legge: la disparità di trattamento tra utenti della strada in una situazione di circolazione stradale dedicata a una sosta breve per acquisti e/o altro.
- **ACCERTATO CHE la norma locale per l'allestimento di aree attrezzate per la sosta di autocaravan, ai sensi del punto h) dell'articolo 7 del Codice della Strada (*istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185*) NON riguarda la circolazione stradale ma concerne una infrastruttura utile all'accoglienza ai turisti e al relativo sviluppo turistico del territorio** dedicato alle famiglie con autocaravan. Un segmento di turismo di pregio sia sociale che economico perché vede nella quasi totalità dei casi una famiglia che utilizza un veicolo di pregio (*da 30.000 a 130.000 euro*). **L'allestimento di tali aree, come ripetutamente indicato dal Ministero dei Trasporti, non autorizza a limitare la circolazione stradale alle autocaravan.** Con l'occasione vale evidenziare che l'unica area attrezzata esistente nel Comune di Castiglione della Pescaia, contrariamente alla normativa vigente, è dotata di un unico impianto igienico-sanitario per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan.

#### CHIEDE alla S.V.,

- ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle Ordinanze n. 167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 emanate dal Comune di Castiglione della Pescaia per impedire con sbarre ad altezza ridotta dal suolo e stalli di sosta riservati alle autovetture.

#### CHIEDE alla S.V.,

- di inviare la documentazione alla Procura della Repubblica per svolgere le indagini necessarie ai sensi dell'art. 326 e seguenti del Codice di procedura Penale, al fine di valutare l'esistenza delle condizioni e dei criteri che possano dare luogo alla fattispecie di reato di *omissione di atti d'ufficio* contemplata dall'articolo 328 del Codice Penale premesso che l'azione omissiva nei riguardi della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII*, non solo lede inevitabilmente l'interesse legittimo delle famiglie in autocaravan ma lede anche il diritto soggettivo di poter utilizzare un bene di proprietà; inoltre viola i principi costituzionali di tutela della libera circolazione nonché di quelli a tutela della proprietà privata;
- di inviare la documentazione alla Procura della Corte dei Conti al fine di valutare l'esistenza delle condizioni e dei criteri che possano dare luogo alla fattispecie di danno erariale per l'allestimento delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo e per l'installazione della segnaletica stradale per riservare gli stalli di sosta alle sole autovetture.

Confidando di leggerla, invio cordiali saluti da Vincenzo Niciarelli

## IL NOSTRO SECONDO INTERVENTO



**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**  
50125 FIRENZE via San Niccolò, 21  
**telefoni** 055 2340597 - 328 8169174 **telefax** 055 2346925  
**e-mail** [info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)  
**sito internet** [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)